TESTO UNICO INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA

Art. 78

Informazioni da fornire ai fini della trasparenza e dell'effettuazione degli altri calcoli e obblighi di pubblicazione

La CONSOB puo' richiedere agli organizzatori, agli emittenti e agli operatori dati, notizie e documenti sugli scambi organizzati di strumenti finanziari. Ai fini della tutela degli investitori, la CONSOB puo':

a) stabilire le modalita', i termini e le condizioni dell'informazione del pubblico riguardante gli scambi;

b) sospendere e, nei casi piu' gravi, vietare gli scambi quando cio' sia necessario per evitare gravi pregiudizi alla tutela degli investitori. I provvedimenti previsti dal comma 2 sono adottati dalla CONSOB, sentita la Banca d'Italia, quando riguardano scambi all'ingrosso di titoli obbligazionari privati e pubblici, diversi dai titoli di Stato, nonche' scambi di strumenti previsti dall'articolo 1, comma 2, lettera d) e di strumenti finanziari derivati su titoli pubblici, su tassi di interesse e su valute, e dal Ministero dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la CONSOB, quando riguardano scambi all'ingrosso di titoli di Stato. L'attivita' di organizzazione e gestione dei sistemi di scambi organizzati di strumenti finanziari e' riservata ai soggetti abilitati alla prestazione di servizi di investimento, alle societa' di gestione dei mercati regolamentati e, limitatamente agli strumenti finanziari derivati su tassi di interesse e valute, anche ai soggetti che organizzano e gestiscono scambi di fondi interbancari.

Versione in vigore dal 16 agosto 2007, non più in vigore dal 1 novembre 2007 · versione 24

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico intermediazione finanziaria
Estremi	Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
Parte	III — Disciplina dei mercati
Titolo	I-bis — Disciplina delle sedi di negoziazione e internalizzatori sistematici

Capo	IV — Obblighi di negoziazione, di trasparenza e di segnalazione di operazioni in strumenti finanziari
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 26 marzo 1998

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-intermediazione-finanziaria/art-78-informazioni-da-fornire-ai-fini-della-trasparenza-e-dell/versione/24

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it